

IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno 20 aprile 2011, in Vicenza

TRA

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A. (Capogruppo);

SERVIZI BANCARI S.C.P.A.

IMMOBILIARE STAMPA S.C.P.A.

E

le Delegazioni Sindacali "ad hoc" DIRCREDITO, FABI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SINFUB, UIL.C.A, UGL

PREMESSO CHE

- ✓ con lettera del 9 marzo 2011 le succitate Aziende hanno comunicato, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge e di contratto, alle Organizzazioni Sindacali il progetto relativo alla razionalizzazione di determinati processi produttivi e amministrativi di Gruppo mediante la cessione di rami d'azienda funzionalmente autonomi come dichiarato dalle Aziende da parte di Banca Popolare di Vicenza a Servizi Bancari e a Immobiliare Stampa;
- ✓ su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, nel corso degli incontri tenutisi nei giorni 23 marzo 2011, 4, 5, 19 e 20 aprile 2011, si è svolto tra le Parti un approfondito esame delle problematiche connesse all'operazione in argomento, con l'intento di pervenire alla stesura di un accordo che contenga criteri omogenei per disciplinare i trattamenti da applicare al personale interessato;

[Handwritten signatures and initials on the left side of the page]

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

- ✓ le Società Cessionarie dichiarano di applicare i CCNL del Settore del Credito;
- ✓ Immobiliare Stampa aderirà ad ABI Associazione Bancaria Italiana entro il 31/12/2011 conferendo alla stessa il mandato per la rappresentanza sindacale;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE
CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1

PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

ART. 2

FINALITA' DELL'OPERAZIONE

Le aziende sopra indicate confermano che, nell'intento di addivenire ad un efficientamento complessivo dei processi amministrativi di Gruppo, l'operazione in oggetto è finalizzata alla cessione da Banca Popolare di Vicenza a Servizi Bancari, del ramo di azienda costituito dalla U.O. Perfezionamento e C.R., dalla U.O. Help Desk e dal Nucleo denominato Servizi Ausiliari e Autisti della U.O. Logistica, e da Banca Popolare di Vicenza a Immobiliare Stampa, del ramo di azienda costituito dal Nucleo Logistica e Forniture della U.O. Logistica, come meglio individuati nell'informativa di cui in premessa.

Il presente progetto si pone l'obiettivo di proseguire nell'efficientamento organizzativo e produttivo mediante l'ulteriore accentramento in società dedicate del Gruppo, di alcuni servizi infrastrutturali di Gruppo, attualmente gestiti da Banca Popolare di Vicenza.

Il conseguimento del prefissato obiettivo in termini di razionalizzazione ed efficientamento dei processi produttivi consentirà altresì di beneficiare, a livello di Gruppo, di economie di scala e di una sensibile riduzione dei rischi operativi.



Dette previsioni troveranno applicazione ai sensi dell'art. 2112 del Codice Civile con salvaguardia dei trattamenti economici aventi origine individuale.

Nei confronti del personale che ne è destinatario, continueranno a trovare applicazione, l'Accordo Aziendale del 27 febbraio 1998 stipulato presso la Banca Popolare Udinese, nei limiti e secondo le previsioni ivi contenute, nonché le previsioni di cui all'art. 3 dell'Accordo 24/11/2010.

Nei confronti del personale oggetto della presente cessione e già destinatario del Verbale di Accordo 24.02.2011 - relativo alla fusione di Banca Nuova in Banca Popolare di Vicenza - atteso che l'attuale collocazione territoriale dello stesso ha avuto origine negli interventi di carattere straordinario atti a ridurre le ricadute occupazionali e territoriali derivanti dalla predetta operazione, in materia di previdenza complementare e di buono pasto il trattamento applicato presso le Società Cessionarie verrà riconosciuto in maniera dilazionata secondo la tempistica indicata nell'art.9 del predetto Verbale di Accordo.

Dalla data di efficacia giuridica delle cessioni, il personale interessato dalla presente operazione conserva alle dipendenze delle Società Cessionarie l'inquadramento acquisito o in corso di maturazione, continuerà ad essere adibito alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti comunque riconducibili al citato inquadramento e conserverà le stesse anzianità di servizio effettive e convenzionali.

Nel considerare le risorse umane come asset fondamentale, le Parti convengono sulla centralità della formazione per lo sviluppo professionale del personale come pure nell'ambito di processi di riconversione e riqualificazione. A tal fine le Parti si danno atto che la formazione continua rappresenta, per le finalità condivise che si prefigge, uno strumento prioritario per lo sviluppo professionale del personale e costituisce fattore determinante per la realizzazione degli obiettivi di crescita dell'Azienda, in coerenza con i valori di etica e responsabilità sociale dell'impresa.

Le Parti concordano che alle risorse coinvolte in processi di riconversione e riqualificazione professionale connessi e correlati alla realizzazione della presente riorganizzazione verranno assicurati adeguati percorsi di formazione ed addestramento.

Gli interventi formativi si collocano nell'ambito del processo di ristrutturazione e di riorganizzazione e rientrano anche tra quelli

[Handwritten signatures and notes on the left margin]

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

finanziabili con gli appositi strumenti nazionali, comunitari, regionali e contrattuali

ART. 4

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Ferma restando la disciplina vigente in materia e fatte salve le sopra riportate previsioni in materia di contribuzione previdenziale di cui al Verbale di Accordo del 24.02.2011, il personale interessato dalle cessioni, iscritto a Fondi di previdenza complementare costituiti presso la Capogruppo, con decorrenza dalla data di efficacia dell'operazione avrà facoltà di aderire ad uno dei Fondi convenzionati con ciascuna delle Società Cessionarie con onere da parte di queste ultime alla relativa contribuzione, in caso di adesione del dipendente, e con effetto dal mese di adesione.

Le Società Cessionarie consentiranno al personale oggetto delle presenti cessioni di aderire ai medesimi Fondi Pensione presenti in Capogruppo (attualmente Arca, Previp, Previbank e Unipol).

Ferma restando la disciplina vigente in materia, con riferimento ai dipendenti oggetto della presente cessione iscritti al Fondo Pensione Cariprato, viene garantita la possibilità di mantenere l'iscrizione al Fondo medesimo con la prosecuzione dei flussi contributivi alle medesime condizioni in essere come previsto dalle disposizioni statutarie del Fondo stesso e dagli accordi correlati; le Società Cessionarie manterranno, pertanto, le medesime condizioni contributive attualmente applicate a tali lavoratori iscritti dalla Società Cedente.

ART. 5

PREMIO AZIENDALE

Relativamente al premio aziendale da corrispondere nell'anno 2011 con riferimento all'esercizio 2010, al personale interessato dalla presente cessione, verrà corrisposto dalle Società cessionarie un premio aziendale secondo quanto definito in Banca Popolare di Vicenza con il Verbale di Accordo del 30 marzo 2009, fatto salvo quanto di seguito indicato.

Ai lavoratori interessati dalla presente operazione e provenienti da Banca Popolare di Vicenza a seguito della fusione per incorporazione di

Cariprato, il premio aziendale verrà corrisposto dalle Società Cessionarie secondo quanto definito con il Verbale di Accordo del 18 giugno 2009.

Ai lavoratori interessati dalla presente operazione e provenienti da Banca Popolare di Vicenza a seguito della fusione per incorporazione di Banca Nuova, il premio aziendale verrà corrisposto dalle Società Cessionarie secondo quanto definito con il Verbale di Accordo del 19 maggio 2009.

ART. 6

PART TIME

Il personale ceduto con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze delle Società cessionarie il contratto part time già in essere alla data della cessione, alle stesse condizioni pattuite.

In considerazione della particolare valenza sociale del lavoro a tempo parziale, le Società Cessionarie, compatibilmente con le esigenze aziendali, favoriranno l'accoglimento di domande di part time, tenendo in particolare considerazione le motivazioni connesse a gravi motivi o a necessità derivanti dalla maternità e dalla paternità.

ART. 7

DIRITTO DI RIENTRO

Qualora nelle Società Cessionarie si determinassero, in futuro, le seguenti fattispecie:

- trasferimento dell'attuale sede lavorativa in altro Comune (se distante più di 25 Km) e/o chiusura della sede di lavoro;
- attivazione della procedura per licenziamenti collettivi;
- procedure concorsuali;
- fuoriuscita dal Gruppo Banca Popolare di Vicenza;
- perdita del controllo societario da parte del Gruppo;

il personale ceduto ai sensi del presente verbale (di cui agli allegati elenchi), che ne faccia richiesta, sarà riassunto nella società di provenienza, mediante

adeguati percorsi di riqualificazione e/o riconversione finalizzati a garantire, ove possibile, l'assegnazione nelle stesse mansioni o in mansioni equivalenti.

In tal caso, fermi l'inquadramento ed i trattamenti economici derivanti dal CCNL, troveranno applicazione gli istituti normativi ed economici in essere presso la società di originaria provenienza al momento della riassunzione.

In tal caso, inoltre, il personale oggetto di cessione:

1. non potrà essere considerato come di nuova assunzione, e manterrà, pertanto ad ogni effetto, le anzianità di servizio e convenzionali maturate fino a quel momento;
2. sarà destinatario delle previsioni in materia di mobilità territoriale tempo per tempo vigenti presso la Società di provenienza tenuto conto della sede di lavoro in essere al momento della richiesta di rientro.

ART. 8

INCONTRI DI VERIFICA

A richiesta di una delle Parti firmatarie del presente Verbale si farà luogo ad incontri di verifica a livello di Gruppo sullo stato di attuazione delle previsioni contenute nel presente accordo.

ART. 9

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Le Parti convengono sulla necessità di dar luogo ad incontri per l'individuazione, la nomina e la relativa regolamentazione dell'attività dei Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza nelle Società Cessionarie.

Mare

Hous

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]




ART. 10

CONSIDERAZIONI FINALI

Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente Accordo si intende assolta ed esperita la procedura di legge e di contratto riguardante la materia qui trattata.

Raccomandazione delle OO.SS.

Le OO.SS. raccomandano le Società Cessionarie di applicare i trattamenti economici e normativi applicati presso la Capogruppo.

  
BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A. (Capogruppo),
anche in nome e per conto di IMMOBILIARE STAMPA S.C.P.A.

SERVIZI BANCARI S.C.P.A. 

Organizzazioni Sindacali

DIRCREDITO 

FABI 

FIBA-CISL 

FISAC-CGIL 

SINFUB 

UIL.C.A. 

UGL 

Allegato n° 1: elenco dipendenti ceduti a Servizi Bancari S.p.A.

Allegato n° 2: elenco dipendenti ceduti a Immobiliare Stampa S.c.p.A.

